Pubblicato il 01/07/2026

N. 00078/2026 REG.PROV.CAU.

N. 00196/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 196 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P. P., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno n.21/2026 emesso dalla Questura di Pescara in data 08.04.2026 e notificato in data 11.04.2026
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Pescara;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2026 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

-ai sensi del comma 6 dell'articolo 9bis del d.lgs. 286 del 1998 "Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 è rifiutato e, se rilasciato, è revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

- le numerose segnalazioni riportate agli atti di polizia, e le ripetute vicende di carattere penale in cui il medesimo è stato coinvolto, sono poi di gravità e ricorrenza tale da supportare senz'altro un giudizio di pericolosità immune da vizi di coerenza logica e adeguatezza, del tutto conforme alle previsioni di cui all'articolo 9bis comma 6 del d.lgs. 286 del 1998;

- il medesimo comma impone poi di "tenere conto", tra l'altro, "delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale";

- come rilevato in giurisprudenza, "...la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base

al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano; esiste infatti, una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l'id quod plerumque accidit, oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, in guisa da rendere, in concreto, vincolato il diniego di permanenza" (Consiglio di Stato 2012 del 2020; Tar Milano sentenza 575 del 2020).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) respinge la istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutte le parti private.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

Giovanni Giardino, Primo Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Massimiliano Balloriani	**Paolo Passoni**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.